

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 130 Controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (Abrogato)

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.